



**Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci**  
**DEL "CIRCOLO ARCI 'DIVERKSTATT' APS"**  
**(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)**

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 19, presso la Casa delle Associazioni di Brunico si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci del Circolo Arci "Diverkstatt", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (*adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili*);
- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Matteo Da Col, il quale chiama alle funzioni di Segretario Fabian Fistill.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola:

L'Assemblea, delibera all'unanimità di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: Circolo "**CIRCOLO ARCI 'DIVERKSTATT' APS**"
- b) la modifica dei 32 articoli e a tal fine si allega al presente verbale il nuovo testo dello statuto modificato.
- c) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI di Bolzano.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati/e alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA ENTRATE-UFFICIO TERRITORIALE DI BRESSANONE-BRUNICO

AGENTUR DER EINNAHMEN-AMT BRIXEN-BRUNECK

Registrato in data odierna

Registriert mit heutigem Datum **22 OTT. 2019**

al n.

unter Nr

Versate €

Eingezahlt

Serie 3

imposta registro €

Registergeb. €

interessi/sanzioni €

Zinsen/Strafgeb. €

L'assistente Ausserhofer Ernst \*

\*Firma su delega del Direttore provinciale Dr. Hildegard Olga Ungere



*esente ai sensi codice Tesoro settore DLGS n. 117/17*



## Statuto "ARCI Diverkstatt APS"

### Costituzione – Denominazione – Finalità

#### Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m., di seguito indicato come CTS), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "ARCI Diverkstatt A.P.S." (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Brunico (BZ), via Vecchia 6/B.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

#### Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (*e-Inclusion*);
- l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo.

#### Articolo 3

1) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS. In particolare l'Associazione si propone di perseguire tale fine attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari;*
- b) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- c) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;*
- d) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- e) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- f) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto*



ediproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

#### Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede a istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

#### Soci/Socie

#### Articolo 5

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

#### Articolo 6

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota

## Diritti dei soci

### Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e maggiorenni che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

## Doveri dei soci

### Articolo 8

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti interni, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

### Articolo 9

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

### Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;

- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

#### **Articolo 11**

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

### **Patrimonio sociale e rendicontazione**

#### **Articolo 12**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Articolo 13**

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

#### **Articolo 14**

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

#### **Articolo 15**

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

### **Organismi dell'Associazione**



## Articolo 16

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche elettive sono di norma gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- l'Organo di Controllo

Gli organismi durano in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

## Assemblea dei Soci

### Articolo 17

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Partecipano all'Assemblea generale dei Soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.

### Articolo 18

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei/le soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

### Articolo 19

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

### Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

### Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

### **Compiti dell'Assemblea dei Soci**

#### **Articolo 22**

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza;
- n) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali.

### **Consiglio Direttivo**

#### **Articolo 23**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

#### **Articolo 24**

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

### **Compiti del Consiglio Direttivo**

#### **Articolo 25**

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
  - il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
  - il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.
- In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo

 eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

#### **Articolo 26**

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

#### **Riunioni del Consiglio Direttivo**

#### **Articolo 27**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

#### **Articolo 28**

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.



liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.  
Esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

#### Disposizioni Finali

##### Articolo 32

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello Statuto nazionale di "ARCI A.P.S.", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il/la Segretario/a

Il/la Presidente